

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 590}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656

Seduta del 15 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto con il decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1656 — in base alla legge di delega del 13 luglio 1965, n. 871 — sono state introdotte nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie 64/220, 64/224, 64/240 ed, in particolare, nella direttiva CEE 64/221 relativa al coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Alla stregua del decreto delegato di cui trattasi i provvedimenti sopramenzionati sono applicabili nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea contemplati negli articoli da 1 a 4 del decreto medesimo: e cioè, i cittadini già stabiliti, o che intendono

stabilirsi nello Stato per esercitarvi una attività subordinata oppure non salariata, o che desiderino entrare nel territorio della Repubblica per prestarvi un servizio o quali destinatari di una prestazione dei servizi nonché i familiari — come determinati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 — dei cittadini in parola.

L'adozione del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970 della Commissione CEE relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avere occupato un impiego, ha determinato, peraltro, la necessità di estendere ai beneficiari del diritto di rimanere la normativa comunitaria sui provvedimenti speciali giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

È stata, pertanto, approvata in sede CEE la direttiva del Consiglio n. 72/194 del 18 maggio 1972 che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221 sopracitata ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70.

Si rende ora necessario provvedere ad adeguare il diritto interno alla cennata direttiva n. 72/194.

A tal fine si è predisposto l'articolo unico dell'unito disegno di legge — che si propone — con il quale si estendono le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che esercitano il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica dopo aver occupato un impiego ed ai loro familiari.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si trovano nel territorio dello Stato ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonché ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.